

Pubblicato il 19/10/2017

N. 01079/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01018/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1018 del 2017, proposto da:
Viviana De Pace, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice,
Maria Alessandra Loiodice, con domicilio eletto presso lo studio
Aldo Loiodice in Bari, via Nicolai, n.29;

contro

Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Vito Aurelio Pappalepore,
con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Pizzoli, n.8;

nei confronti di

Angela Valentina Masciopinto, Clementina Cantatore, Leonarda
Rella, Arcangela Raffaella Cipriani, Anna Franca Laera, Emilia Mele,

Alessandra Caterina De Gennaro non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva,

della D.D.G. n. 1162 del 16.06.2017, con cui è stata deliberata l'assunzione di personale medico inserito nella graduatoria concorsuale della ASL TA, relativa al concorso per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico Disciplina di Ostetricia e Ginecologia ma in posizione successiva a quella della ricorrente;

2) di ogni altro atto connesso e conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2017 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L'odierna ricorrente ha impugnato la delibera meglio precisata in oggetto, con cui l'Asl intimata ha stabilito l'assunzione a tempo indeterminato del personale medico ivi nominativamente indicato (gli odierni controinteressati in epigrafe indicati), chiedendone

l'annullamento.

Premette di aver partecipato al concorso pubblico per l'assunzione di 3 dirigenti medici - disciplina di ostetricia e ginecologia e di essersi collocata al quinto posto della relativa graduatoria di merito.

Censura, ripetendo omologhe doglianze già formulate avverso precedenti delibere di analogo contenuto (DDG nn. 2043 del 25.11.2016 e 167 del 1°2.2017, impugnate con ricorso n. 288/2017 proposto dinanzi a questo Tar), inerenti differenti controinteressati, l'atto con cui è stato deliberato di assumere ulteriore personale medico inserito nella graduatoria concorsuale della ASL TA, relativa al concorso per la copertura di n. 3 posti di dirigente medico-disciplina di ostetricia e ginecologia, ma in posizione successiva a quella della ricorrente.

Denuncia, in particolare, la scelta della prefata Azienda di procedere alla stabilizzazione del proprio personale precario, utilmente collocato nella predetta graduatoria, benché in posizione inferiore rispetto alla sua, in patente violazione dell'ordine di priorità derivante dalla collocazione degli idonei all'esito dell'espletata procedura concorsuale.

All'udienza camerale del 18.10.2017, previo avviso alle parti che non hanno evidenziato ragioni ostative alla definizione del merito della controversia, la causa è stata trattenuta in decisione per la definizione in forma semplificata.

Preliminarmente il Collegio rileva che non sussistono ragioni per

disporre la sospensione del processo ex art. 295 cpc, invocata dalla Asl con la memoria di costituzione, ma non ribadita a fronte dell'avviso di definizione in forma semplificata e, con ciò, abbandonata.

In ogni caso, tra il già citato proc. n. 288/2017, definito con sentenza di questo Tar n. 803/2017 (sospesa in fase cautelare, nel processo di appello) e quello odierno sussiste analogia di questioni giuridiche prospettate, ma non pregiudizialità, non essendo i due provvedimenti l'uno il presupposto dell'altro.

Nel merito il ricorso è fondato e merita di essere accolto, dovendosi richiamare pedissequamente le ragioni già esposte nella predetta decisione n. 803/2017, alle quale si rinvia e che vengono in questa sede sinteticamente ribadite.

Infatti, la scelta di una Pubblica Amministrazione di avvalersi della graduatoria approvata da altra Amministrazione, benché non obbligata nell'*an*, certamente riveste valore di autovincolo condizionante il *quomodo* della individuazione degli idonei aventi titolo all'assunzione nei propri ruoli.

Giammai, pertanto, il fine avuto di mira dall'Amministrazione potrebbe giustificare deviazioni postume dalle regole di *par condicio* che imperano nelle procedure di concorso pubblico, in tal modo tradendo la funzione istituzionale del mezzo prescelto, a causa dell'inevitabile elusione dei criteri selettivi prefissati.

Invero, ciò che in maniera più esplicita il Collegio intende

sottolineare è che, una volta deciso di attingere dagli esiti di un concorso già svolto, non è possibile poi, a valle della procedura di valutazione, prescindere dalla posizione dei vari candidati che gradua il rispettivo livello di meritevolezza e idoneità all'esercizio della funzione pubblica considerata, risultante all'esito di una selezione a carattere tecnico e neutrale, quale miglior sistema per garantire tanto l'imparzialità dell'amministrazione quanto la selezione dei migliori (artt. 97 e 98 Cost.).

Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della delibera gravata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono fissate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla la delibera in epigrafe indicata.

Condanna l'ASL Bari alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in €. 1.500,00, oltre IVA, CAP e spese generali in misura massima, oltre rifusione del contributo unificato, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre

2017 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore

Maria Grazia D'Alterio, Referendario

L'ESTENSORE

Desirèe Zonno

IL PRESIDENTE

Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO